



NUOVO REGIME DI DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA AI VEICOLI

La Finanziaria 2008 ha introdotto significative modifiche al regime di detraibilità IVA relativo alle autovetture, in particolare sono stati modificati, tra gli altri, gli articoli 3, 13, 14 e 19-bis del DPR 633/72.

In tal modo, sinteticamente, a partire dal 01 marzo 2008, il regime della detraibilità IVA delle autovetture può essere così riassunto:

- ⇒ **Per l'autovettura "aziendale a uso promiscuo"** (cioè a disposizione dell'azienda e utilizzata di fatto dal titolare, dall'amministratore, dal dipendente senza addebito di fringe benefit, ecc.), **la detraibilità IVA è limitata** (per l'acquisto e per gli oneri accessori) **al 40%** (ciò vale sia per i titolari di reddito di impresa che professionale). Tale limitazione di detrazione, di fatto, "assorbe" ai fini IVA qualsiasi eventuale utilizzo "privato" del mezzo e comporta la non obbligatorietà di fatturare per tali impieghi l'uso personale dell'auto;
- ⇒ **Per l'autovettura utilizzata esclusivamente nell'esercizio di impresa, arte e professione, la detraibilità IVA è integrale (100%).** **ATTENZIONE** però che **l'onere di provare documentalmente** la totale inerenza del veicolo con l'attività di impresa o professionale è a carico del contribuente. Tale prova appare di difficile acquisizione e comunque comporta l'applicazione della massima attenzione in termini di acquisizione e conservazione. Da ultimo occorre precisare che in questo caso l'eventuale uso personale dell'autovettura comporterà l'obbligo di emissione di fatture con IVA e relativo imponibile al "valore normale" (vedere articolo 14 DPR 633/72);
- ⇒ **Per l'autovettura concessa in "Fringe benefit" al dipendente** le regole, **ai fini IVA**, sono le seguenti:
 - 1) **Messa a disposizione senza addebito di un corrispettivo specifico rilevante ai fini IVA:** in tal caso la possibilità di detrazione si limita al 40% e non vi è alcun ulteriore adempimento IVA da porre in essere (in pratica si potrà continuare ad addebitare in busta paga il fringe benefit secondo le consuete regole dell'articolo 51 TUIR consentendo così una deducibilità dal reddito dei costi auto al 90%);
 - 2) **Messa a disposizione con un addebito specifico (corrispettivo) rilevante ai fini IVA** (con conseguente presunzione di uso esclusivo nell'esercizio di impresa, arte o professione): in tal caso la possibilità di detrazione dell'IVA (sull'acquisto e sui costi di gestione) è del 100%. In pratica il datore di lavoro dovrà emettere fattura (e incassarla!!) al lavoratore dipendente, addebitandogli un importo per l'utilizzo privato del veicolo (N.B. tale importo, comprensivo di IVA, da solo o unitamente a quanto già addebitato in busta paga non potrà comunque essere inferiore al fringe benefit calcolato sul 30% delle tabelle ACI per una percorrenza media annua di Km.15.000 come previsto dall'articolo 51 TUIR). Per determinare la quota IVA da esporre in fattura e addebitare occorre prendere quale valore normale proprio il fringe benefit come di consueto calcolato ai fini delle imposte dirette e scorporare l'IVA utilizzando il rapporto 20/120.
 - 3) **In conclusione per poter beneficiare della detrazione IVA al 100% occorrerà emettere fattura al dipendente (preferibilmente con periodicità mensile) alternativamente:**
 - dell'intero importo del fringe benefit (ragguagliato a mese) scorporando la relativa IVA ed incassare quanto esposto in fattura (in tal caso non si procederà più all'addebito in busta paga del fringe benefit ex art. 51 TUIR con i relativi vantaggi di tipo contributivo, ecc. per il datore di lavoro);

RIPRODUZIONE VIETATA



- della sola IVA ed incassare quanto esposto in fattura (in tal caso si renderà necessario procedere all'addebito in busta paga del fringe benefit ex art. 51 TUIR per la sola quota di imponibile secondo il rapporto 100/120);

⇒ **Per l'autovettura concessa all'amministratore (o a Co.co.pro e Co.co.co) la detraibilità ai fini IVA rimane in generale del 40%** (con conseguente non obbligo di addebito di corrispettivo) salvo concreta possibilità di provare documentalmente l'uso esclusivo aziendale. In ogni caso occorre prestare massima attenzione al fatto che la messa a disposizione dell'autovettura all'amministratore (o collaboratore) costituisce in ogni caso un *fringe benefit* tassabile a suo carico e, dunque, si rende obbligatoria o la fatturazione o l'addebito in "busta paga". Ai fini della deducibilità dei costi da parte del mandante si ricorda che in tal caso i costi auto, fiscalmente rilevanti, sono deducibili integralmente sino a concorrenza dell'addebito fatto all'amministratore (o collaboratore) e nei consueti limiti del 40% per la parte eccedente.

Si raccomanda massima attenzione e coordinamento con chi elabora le buste paga e con chi è deputato all'emissione delle fatture (nonché al controllo degli incassi) al fine di addivenire a soluzioni idonee a conseguire i vantaggi prospettati, ove possibile, in termini di detraibilità dell'IVA.

Naturalmente, in generale, la detraibilità dell'IVA soggiacerà alle generali regole di detraibilità legate, ad esempio, al pro-rata, ecc.

CONDOMINIO – RECUPERO SPESE DI MANUTENZIONE

La Cassazione con sentenza n°9148 del 08/04/2008 sancisce il principio che i **condomini** non sono da considerare **responsabili in via solidale** e, di conseguenza, non devono essere chiamati uno alla volta per garantire l'intero debito, mentre gli inquilini devono partecipare alle spese di manutenzione - e ne rispondono verso l'impresa che ha eseguito i lavori - solamente **in proporzione alla loro quote di competenza**. In pratica, nessuno deve essere considerato responsabile dell'intero debito, in quanto lo stesso non è, per così dire, «solidale», ma frammentato in relazione alle diverse quote individuabili nelle ripartizioni millesimali.

Pertanto, ciascun condomino (e, se del caso, gli inquilini interessati) deve necessariamente risultare citato in giudizio in maniera separata e solo per il suo debito, in quanto le obbligazioni e la conseguente responsabilità dei condomini sono governate dal **criterio della parziarietà**.

Ai singoli soggetti, quindi, si devono imputare le rispettive quote derivanti dalle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. In pratica, le obbligazioni dei condomini si devono ritenere regolate dai criteri similari a quelli utilizzati per le obbligazioni ereditarie.

Specificamente, per quanto concerne la struttura delle obbligazioni assunte nell'**interesse del condominio** si riscontrano una **pluralità di debitori** (i condomini), l'**unicità della causa** (cioè il contratto da cui l'obbligazione ha avuto origine), mentre è indiscutibile l'**unicità della prestazione**, che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale ha posto in essere una prestazione nell'interesse e in favore di tutti i condomini. L'obbligazione dei condomini, invece, consistendo in una somma di denaro è naturalisticamente **divisibile**.

NUMERAZIONE E VIDIMAZIONE DEI REGISTRI, LIBRI CONTABILI E SOCIALI

Con l'art. 8, Legge n. 383/2001, sono state introdotte specifiche disposizioni che, di fatto, hanno soppresso l'**onere della bollatura del libro giornale e del libro degli inventari**, nonché dei **registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva**, ferma restando la formalità di **numerazione progressiva** delle pagine. In pratica:

1. **Libro giornale e libro degli inventari**: numerazione progressiva per anno di utilizzo con specificazione dell'anno di riferimento dell'esercizio o del periodo d'imposta;
2. **Registri fiscali** (registri IVA acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili, ecc...): numerazione progressiva per periodo d'imposta di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento

RIPRODUZIONE VIETATA



della contabilità.

Lo stesso articolo ha esteso l'**eliminazione dell'obbligo di bollatura** ai registri, **ad esclusione** di quelli previsti dall'art. 2421 C.c.. In altri termini, per:

- Libro dei soci;
- Libro delle obbligazioni;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale e del comitato esecutivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- Ogni altro registro o libro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

continua a sussistere l'obbligo di bollatura presso il Registro delle Imprese ovvero un Notaio.

Si ricorda che per ottemperare all'**obbligo di versamento del tributo sui libri e registri**, l'imposta di bolle può essere versata direttamente **mediante F23 col codice tributo 458T**. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo:

Libri e i registri senza obbligo di bollatura/vidimazione

Libro giornale e libro inventari	Numerazione	Tutti i soggetti	Sì
	Bollatura e vidimazione	Società di capitali	Soppressa
		Altri soggetti	Soppressa
	Imposta di bollo	Società di capitali	14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione
		Altri soggetti	29,24 euro per ogni 100 pagine o frazione
	Tassa di concessione governativa (per soggetto)	Società di capitali	309,87 euro entro il 16 marzo (o 516,46 euro se capitale o fondo di dotazione superiore a 516.456.90 euro)
		Altri soggetti	Non dovuta

Registri IVA e altri fiscali	Numerazione	Tutti i soggetti	Sì
	Bollatura e vidimazione	Società di capitali	Soppressa
		Altri soggetti	Soppressa
	Imposta di bollo	Società di capitali	Non dovuta
		Altri soggetti	Non dovuta
	Tassa di concessione governativa (per soggetto)	Società di capitali	Non dovuta
Altri soggetti		Non dovuta	

Libri con obbligo di bollatura/vidimazione

Registri IVA e altri fiscali	Numerazione	Tutti i soggetti	Sì
	Bollatura e vidimazione	Società di capitali	Sì
		Altri soggetti	Sì se attivati
	Imposta di bollo	Società di capitali	14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione
		Altri soggetti	14,62 euro per ogni 100 pagine o frazione (se attivati)
	Tassa di concessione governativa (per soggetto)	Società di capitali	309,87 euro entro il 16 marzo (o 516,46 euro se capitale o fondo di dotazione superiore a 516.456.90 euro)
		Altri soggetti	67 euro ogni 500 pagine o frazione (se attivati)

F24 - ICI – ISTITUZIONE NUOVO CODICE TRIBUTO

RIPRODUZIONE VIETATA



La Legge Finanziaria 2008 prevede **un'ulteriore detrazione dall'ICI dovuta per le abitazioni principali**, con esclusione di quelle di categoria A1, A8, e A9, **pari all'1,33 per mille della base imponibile**, per un **importo massimo di Euro 200**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. E' stato istituito un **nuovo codice tributo 3900** denominato **"ulteriore detrazione ICI per abitazione principale a carico del Bilancio dello Stato"** che andrà esposto esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a credito compensati"** della "sezione ICI ed altri tributi locali" unitamente al codice catastale del Comune ove è ubicato l'immobile adibito ad abitazione principale (e le eventuali pertinenze) nonché l'anno di imposta cui si riferisce il versamento. Tale codice **va utilizzato solo in presenza di importi a debito** identificati con i codici tributo 3901 "ICI per abitazione principale" e 3904 "ICI per altri fabbricati" e **non potrà mai essere superiore agli importi a debito relativi**. Nel caso in cui siano da esporre esclusivamente somme dovute a titolo di ICI totalmente compensate per effetto di questa ulteriore detrazione, la "sezione ICI ed altri tributi locali" a saldo zero non deve essere compilata. **Tale disposizione decorre a partire dal 12 Maggio 2008.**

CONDOMINIO – RECUPERO SPESE DI MANUTENZIONE

La Corte di Cassazione con sentenza n° 9148 del 08/04/2008 ha sancito il principio che i **condomini** non sono da considerare **responsabili in via solidale** e, di conseguenza, non devono essere chiamati uno alla volta per garantire l'intero debito, mentre gli inquilini devono partecipare alle spese di manutenzione - e ne rispondono verso l'impresa che ha eseguito i lavori - **solamente in proporzione alla loro quote di competenza**. In pratica, nessuno deve essere considerato responsabile dell'intero debito, in quanto lo stesso non è, per così dire, «solidale», ma frammentato in relazione alle diverse quote individuabili nelle ripartizioni millesimali.

Pertanto, ciascun condomino (e, se del caso, gli inquilini interessati) deve necessariamente risultare citato in giudizio in maniera separata e solo per il suo debito, in quanto le obbligazioni e la conseguente responsabilità dei condomini sono governate dal **criterio della parziarietà**.

Ai singoli soggetti, quindi, si devono imputare le rispettive quote derivanti dalle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. In pratica, le obbligazioni dei condomini si devono ritenere regolate dai criteri simili a quelli utilizzati per le obbligazioni ereditarie.

Specificamente, per quanto concerne la struttura delle obbligazioni assunte nell'**interesse del condominio** si riscontrano una **pluralità di debitori** (i condomini), l'**unicità della causa** (cioè il contratto da cui l'obbligazione ha avuto origine), mentre è indiscutibile l'**unicità della prestazione**, che certamente è unica ed indivisibile per il creditore, il quale ha posto in essere una prestazione nell'interesse e in favore di tutti i condomini. L'obbligazione dei condomini, invece, consistendo in una somma di denaro è naturalisticamente **divisibile**.

RIACQUISTO DI PRIMA CASA A TITOLO GRATUITO

L'Agenzia delle Entrate ha risposto a un'istanza di interpello in relazione alla quale un contribuente chiedeva se poteva usufruire del credito di imposta per l'acquisto dell'abitazione principale a seguito di cessione della propria prima dei 5 anni dall'acquisto e susseguente donazione entro un anno dall'alienazione di abitazione principale da parte "di alcuni parenti".

Innanzitutto **l'attribuzione di un credito d'imposta** (fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA) spetta ai contribuenti che provvedono **ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione** dell'immobile per cui si è fruito dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA, un'altra casa di abitazione non di lusso. Il credito d'imposta in esame è commisurato **all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato** e, in ogni caso, **non può essere superiore all'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto**.

A seguito della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ai trasferimenti in parola **non si applica – come in passato – l'imposta di registro, bensì l'imposta sulle successioni e donazioni**.

RIPRODUZIONE VIETATA



Inoltre per i trasferimenti di proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse derivanti da successioni o donazioni, qualora in capo ai beneficiari sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione si applicano le **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**.

Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate **disconosce il credito d'imposta** in quanto **l'atto di riacquisizione della prima casa non è soggetto a nessuna delle imposte (imposta di registro o IVA) in presenza delle quali matura il diritto al credito d'imposta in esame**.

La conclusione sarà il conseguente **recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale** nella misura ordinaria e l'applicazione della **sovrattassa pari al 30% delle imposte stesse**.

BILANCIO – COMMESSE DI DURATA ULTRANNUALE

È ancora consentito - per le **commesse** avviate entro il **periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006** e non ancora concluse - l'adozione del **criterio della commessa completata** per i **lavori in corso di esecuzione** aventi **durata ultrannuale**, purché risultino contemporaneamente sussistenti:

- la contabilizzazione in bilancio delle opere, delle forniture e dei servizi ultrannuali con il metodo del costo;
- l'autorizzazione (rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) per l'applicazione del metodo del costo anche ai fini della determinazione del reddito imponibile;
- l'adozione del **metodo contabile del costo per tutte le opere, forniture e servizi ultrannuali**.

Ne deriva che il soggetto che abbandona contabilmente il criteri del costo per le commesse iniziate *ante* 2007 e adotta il **criterio della percentuale di completamento** per **tutte le commesse ultrannuali** (indipendentemente dalla data di avvio) non rispetta le condizioni sopra esposte e, quindi, non ha la possibilità di beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 93, comma 5, D.P.R. n. 917/1986. Per poter continuare a fruire dell'agevolazione il contribuente - in sede di redazione del bilancio - deve necessariamente **valutare al costo tutte le commesse**, fermo restando l'obbligo di effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per assoggettare a tassazione il maggior valore, rispetto al costo, delle commesse iniziate a partire dal 1° gennaio 2007. Per tali commesse, è necessario applicare, ai fini fiscali, il **metodo del corrispettivo**, previsto dall'art. 93 nella formulazione vigente.

DETRAZIONE INTERESSI

ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO E SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI UN ALTRO MUTUO

Si applica anche ai **mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale** la previsione secondo cui - in caso di estinzione dell'originario contratto e stipula di un nuovo contratto di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare - è comunque possibile fruire della **detrazione degli interessi** pagati in relazione al **secondo mutuo**. La detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto non può essere calcolata sull'intero importo degli stessi, ma può essere **riconosciuta in proporzione** all'importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

In merito all'**utilizzo in compensazione** dei **crediti d'imposta** da indicare nel **quadro RU** dei modelli di dichiarazione dei redditi (vale a dire dei crediti nascenti da **agevolazioni concesse alle imprese**), con particolare riferimento al **limite annuale di 250.000 euro** e alle modalità di funzionamento del meccanismo di **riporto in avanti delle eccedenze** di credito **non compensate** nell'anno, la Finanziaria 2008 non ha modificato il principio secondo cui il limite generale alle compensazioni, non riguarda i crediti d'imposta nascenti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi).

Il nuovo limite si cumula con quello di carattere generale, fissato a 516.456,90 euro: il contribuente - fermo restando il rispetto del limite specifico di 250.000 euro - ha la possibilità, comunque, di porre in essere **compensazioni di tipo orizzontale per ulteriori 516.456,90 euro** e, pertanto, per un **importo**

RIPRODUZIONE VIETATA



complessivo pari a **766.456,90 euro**. Inoltre, nell'ipotesi in cui il contribuente non possa sfruttare appieno il limite generale di 516.456,90 euro, è possibile utilizzare i crediti d'imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale.

Per quanto attiene al **riporto in avanti dell'eccedenza di crediti non utilizzati** per effetto del tetto e all'utilizzabilità senza limiti di tale eccedenza nel **terzo anno solare successivo** a quello di sua nascita, si deve tenere in considerazione che:

- tale regola è applicabile con le medesime modalità sia ai **crediti di nuova generazione**, sia a quelli **già maturati** dal contribuente in anni precedenti al 2008 e non ancora utilizzati (per i quali, peraltro, l'eventuale triennio di osservazione decorre solo dal 2008);
- nell'anno in cui matura il diritto a utilizzare l'intero importo residuo dei crediti non utilizzati in precedenza, l'entità dell'eccedenza residua utilizzata si cumula con il limite di 250.000 euro sfruttabile nell'anno stesso in relazione a crediti nuovi o a eccedenze più recenti.

Il limite di 250.000 euro non si applica al credito d'imposta per le **spese di ricerca e sviluppo**, che può validamente essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie, senza alcuna interferenza con il nuovo limite annuale, né al credito d'imposta inerente agli **investimenti nelle aree svantaggiate**: l'esclusione dal limite di 250.000 euro opera, però, solo a decorrere **dall'anno 2010** (per il 2008 e il 2009 anche gli utilizzi in compensazione di tale credito rilevano ai fini del superamento del tetto).

IRES SU DIVIDENDI

Il decreto ministeriale 02.04.2008, ha stabilito che **gli utili derivanti dalla partecipazione qualificate in società' ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** e corrisposti a persone fisiche residenti non imprenditori, a società semplici e associazioni artistiche e professionali equiparate residenti, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **49,72 per cento (anziché l'attuale 40 per cento)**. **La nuova percentuale verrà applicata a dividendi formati con utili prodotti dal soggetto Ires a partire dall'anno 2008 e quindi per dividendi che verranno distribuiti nel 2009.**

IRAP PER LE SOCIETA' DI COMODO

Il calcolo del reddito minimo di riferimento ai fini Ires, dal 2007, vale anche ai fini Irap. Quindi nel caso in cui debba essere applicata la normativa relativa alle società di comodo il reddito minimo di riferimento sarà considerato sia ai fini Ires che ai fini Irap

CONDONO (Finanziaria 2003) - OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI

L'Agenzie delle Entrate ha chiarito che non è efficace **la definizione agevolata degli omessi e tardivi versamenti nelle ipotesi in cui il contribuente, che ha optato per il pagamento rateale, abbia omesso di versare tutte le rate dovute alle prescritte scadenze.**

L'Amministrazione finanziaria ha la possibilità quindi di proseguire il contenzioso nei confronti dei contribuenti (persone fisiche e società) che non hanno versato le rate successive alla prima.

CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI – NO REVERSE CHARGE

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 101/E ha preso in considerazione il caso di una **società denominata Alfa che si è aggiudicata un contratto di concessione pubblica** con successiva gestione dei servizi "no core" e commerciali compatibili.

La **società Alfa ha affidato l'esecuzione dei lavori sia a terzi sia ad un consorzio costituito da alcuni soci della società stessa.** Detto consorzio fattura alla società Alfa le prestazioni eseguite ed accredita i relativi corrispettivi ai consorziati in base alle quote di partecipazione.

Analogamente, il consorzio riceve fatture dai fornitori ed addebita ai consorziati i costi, sempre in base alla quota di partecipazione.

Per verificare se nella situazione in esame debba applicarsi il meccanismo del reverse charge va innanzitutto

RIPRODUZIONE VIETATA



verificato **se il rapporto esistente tra la società Alfa ed il consorzio possa essere definito un subappalto**. A tal fine va verificato se, a monte, il contratto stipulato tra la società Alfa e l'Amministrazione pubblica possa essere qualificato come un contratto di **"appalto pubblico"** ovvero un contratto di **"concessione pubblica"**.

A questo punto è necessario distinguere le due fattispecie, infatti per:

-**Appalto pubblico** si intende *"l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo"*

-**Concessione pubblica** si intende *"la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce, in sede di gara, anche il prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinamento utile d'impresa"*.

La differenza fondamentale è che nell'appalto pubblico l'appaltatore viene remunerato dall'Amministrazione pubblica per la prestazione resa senza essere coinvolto nella gestione dell'opera stessa.

Quindi chiarito che il rapporto a monte si configura come una concessione pubblica, **è necessario verificare il rapporto che si instaura tra Società Alfa ed i soggetti ai quali la stessa appalta i lavori** (soggetti terzi e soci della stessa riuniti in un consorzio). Ai fini in esame, non assume rilevanza il fatto che parte di detti soggetti siano soci della società stessa.

La Risoluzione in esame chiarisce infatti che:

"... i soci sotto il profilo fiscale effettuano prestazioni nei confronti della società concessionaria, e pertanto, si considerano comunque soggetti autonomi rispetto alla società. Il contratto con cui la società ... affida lavori e servizi ai soci, al pari dei contratti stipulati con soggetti terzi, si qualifica, quindi, come contratto di appalto".

Quindi, sia il rapporto intercorrente **tra società Alfa e terzi**, che il rapporto **tra la stessa ed il consorzio**, va qualificato come **appalto e non subappalto, per cui il meccanismo del reverse charge non va applicato**.

VENDITA DI FABBRICATO DA COSTRUIRE – SI REVERSE CHARGE

La **Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E** ha esaminato il caso di una **l'impresa di costruzioni Alfa che collabora con una società immobiliare di investimento per la realizzazione di fabbricati civili/industriali**. In linea generale, tale collaborazione prevede che, se l'acquirente finale è noto, la società immobiliare stipula, un contratto di compravendita di cosa futura con l'acquirente finale e incarica **l'impresa di costruzione Alfa** di eseguire i lavori secondo le specifiche dell'acquirente finale (il corrispettivo relativo al lavoro svolto è pagato dalla società immobiliare).

Affinché il regime del reverse charge possa trovare applicazione è necessario che sia presente sia un **rapporto di subappalto** (il regime si applica alle prestazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti di un altro soggetto che, a sua volta, si pone quale appaltatore principale o subappaltatore) che l'appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto al **comparto dell'edilizia** (il requisito sussiste qualora le attività svolte dai soggetti del rapporto siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella sezione F - Costruzioni della tabella ATECOFIN 2004).

Quindi se la **società immobiliare di investimento** ha stipulato un **contratto di appalto** per la progettazione esecutiva/costruttiva di un complesso immobiliare, con la **società acquirente**, che fruirà del centro commerciale cui il complesso sarà destinato e la **società di costruzioni Alfa** ha accettato - con un contratto che le parti stesse definiscono di **subappalto** - di eseguire i lavori di costruzione del complesso

RIPRODUZIONE VIETATA



immobiliare (destinato all'esercizio di attività commerciale) oggetto del contratto di appalto stipulato a monte tra la società immobiliare di investimento e la società committente, ricorre di certo il requisito dell'esistenza di un rapporto di subappalto e quindi risulta applicabile il meccanismo del reverse charge

DETRAZIONE 55% - MODALITA' OPERATIVE PER IL TRIENNIO 2008-2010

La finanziaria 2008 oltre ad avere prorogato la detrazione del 55% fino al 2010 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina di riferimento delineata dalla Finanziaria 2007, rinviando ad appositi Decreti la regolazione delle nuove modifiche (Si rinvia nello specifico ai Decreti Ministeriali 11.3.2008 e 7.4.2008 rinvenibili sul sito www.agenziaentrare.it). Di seguito si riportano i punti più salienti:

- ⇒ **Interventi di riqualificazione energetica degli edifici:** tali interventi devono presentare un *indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale* inferiore almeno al 20% rispetto ai valori riportati nell'Allegato C del Decreto 19.2.2007 per gli interventi posti in essere fino al 2007, al contrario **per gli interventi realizzati a partire dal 2008, lo stesso indice non deve superare i nuovi limiti indicati nell'Allegato A del citato decreto 11.3.2008;**
- ⇒ **Interventi su strutture opache e infissi:** rientrano in questa categoria gli interventi realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali (coperture o pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, **a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica espressa in W/m²K di cui alle tabelle illustrate nell'allegato B del citato Decreto 11.3.2008.** In relazione a tali interventi ricordiamo che inizialmente la detrazione era stata negata a causa di un errore redazionale della Tabella 3 allagata alla Finanziaria 2007 che non conteneva i valori limite della trasmittanza termica, **con la Finanziaria 2008 l'errore è stato corretto con efficacia retroattiva al 2007, quindi già da tale anno sarà possibile fruire della detrazione, purché sia stata trasmessa la documentazione all'ENEA entro il 31.07.2008.**
- ⇒ **Interventi di climatizzazione invernale:** come indicato nella finanziaria 2008 rientrano in tali interventi oltre agli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, **anche quegli interventi, realizzati dal 2008, che comportano la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.**
- ⇒ **Ricordiamo inoltre che:**
 - Analogamente a quanto avviene per la detrazione del 36% nel caso in cui **l'intervento consista nella mera prosecuzione di un intervento della stessa categoria iniziato nel 2007 sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo detraibile vanno considerati gli importi detratti in tale anno;**
 - Per gli interventi realizzati **dal 2008 l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica non è più richiesto per, la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari;**
- ⇒ **Conservazione della Documentazione:** Per le spese sostenute dal 2008, sono modificati i termini e le modalità di invio della documentazione all'ENEA. L'invio deve infatti essere effettuato **entro 90 giorni** (non più 60) dal termine dei lavori ed **in via telematica** attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (disponibile dal 30.4.2008) in cui devono essere indicati i dati contenuti **nell'attestato di certificazione energetica** (o qualificazione energetica) e la **scheda informativa** contenente le seguenti informazioni:
 - dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
 - dati identificativi dell'immobile;
 - tipologia dell'intervento;
 - risparmio annuo di energia previsto;
 - costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
 - importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
 - costo delle spese professionali.

RIPRODUZIONE VIETATA



N.B.

Va evidenziato che con il citato Decreto 7.4.2008 è stato predisposto un nuovo modello di scheda informativa, da utilizzare esclusivamente per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari (per i quali, come sopra accennato, è venuto meno l'obbligo dell'attestato di certificazione energetica).

- ⇒ **Intestazione della documentazione (Circolare A.E. 4.4.2008 n.34/E):** In merito alle modalità di ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni già fornite in relazione tali aspetti per quanto concerne la detrazione del 36 per cento, posto che, ai fini in esame, si può equiparare la scheda informativa da trasmettere all'Enea alla comunicazione di inizio lavori da trasmettere al centro operativo di Pescara.
- ⇒ **Infatti nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione può essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purché venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima.** Nell'ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprietà ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura è intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto le spese può fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.
- ⇒ **Quindi si può, pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.**
- ⇒ **I familiari conviventi** con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che **il requisito della convivenza abbia carattere di stabilità e non sia solo episodico. Ciò premesso, al fine di usufruire della del beneficio della detrazione si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.**

Infine ricordiamo che i soggetti beneficiari della detrazione in commento sono:

- ⇒ Soggetti privati;
- ⇒ Soggetti titolari di reddito di impresa (Imprenditori individuali anche in forma associativa – Snc e Sas -, Società di capitali);
- ⇒ Soggetti titolari di redditi professionali (anche in forma associativa);
- ⇒ Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

PRESUNZIONI DI ACQUISTO E CESSIONE: NUOVE INTERPRETAZIONI

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n°131/E del 04/04/2008 ha chiarito, facendo riferimento specifico ad un caso relativo alla fornitura di generi ortofrutticoli, che in relazione alla merce ricevuta dal fornitore e scartata **senza che sia restituita o fatturata, al fine di superare la presunzione di cessione e di acquisto è necessario che la documentazione inerente allo smaltimento sia corredata da copia dei singoli prospetti analitici da cui deve emergere la quantità di merce scartata per ciascun acquisto**, tenendo presente che i beni scartati dopo la procedura di condizionamento, e in seguito portati in discarica, devono necessariamente risultare correttamente annotati anche nel registro di carico e scarico dei rifiuti.

**NUOVO ADEMPIMENTO: PER LA FRUIZIONE DI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
OBBLIGO DI DURC**

RIPRODUZIONE VIETATA



Tutti i datori di lavoro che dal 01.01.2008 intendono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale devono essere in possesso di nuovo e apposito DURC. L'INPS, con circolare n. 51 del 18 aprile 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1175 della Finanziaria 2007 e dal Dm 24 ottobre 2007, ha predisposto un nuovo modulo denominato "Sc 37 Durc Interno" che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente nel quale viene autocertificato il rispetto della parte economica e normativa del CCNL applicato. L'INPS, prima di rilasciare l'apposito DURC avvierà la verifica per accertare la corretta posizione dell'Azienda richiedente in riferimento alla regolarità della correttezza degli adempimenti mensili e/o periodici, la corrispondenza tra i versamenti effettuati e versamenti accertati, l'inesistenza di inadempimenti in atto. Le aziende che già fruiscono delle agevolazioni dovranno procedere alla trasmissione della dichiarazione entro il 18 maggio 2008. Negli altri casi la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.

BONUS FISCALE SUL TFR

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.04.2008 il DM 20 marzo 2008 che dà attuazione alla Finanziaria 2008 sulla riduzione delle imposte fiscali sui trattamenti di fine rapporto e indennità equipollenti. Lo sconto fiscale, riconosciuto in forma di detrazione fiscale, non supera € 70,00 per liquidazioni d'importo fino a € 7.500,00 su base annua e al netto delle rivalutazioni; si riduce progressivamente per importi superiori fino ad azzerarsi quando il TFR supera la soglia di € 30.000,00. Il bonus è riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta, con diritto alla percezione a partire dal 01.04.2008 e compete sulla liquidazione finale del TFR anche in sede di acconto, ma non nel caso di anticipazioni.

DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO

Grazie al Decreto Interministeriale del 19 aprile 2008 firmato di concerto tra il Ministero del Lavoro e dell'Economia sui cosiddetti premi di risultato introdotti dal protocollo Welfare i lavoratori potranno ottenere una detrazione d'imposta del 23%. La detrazione sarà riconosciuta direttamente dai sostituti d'imposta al momento dell'effettuazione delle ritenute d'acconto sulle somme erogate. L'imponibile massimo per ciascun beneficiario, sul quale spetta la citata detrazione Irpef, è di € 350,00 e quindi sulle somme corrisposte a titolo di premio di risultato o di rendimento eccedenti tale valore non sarà riconosciuta alcuna agevolazione. L'agevolazione interessa le erogazioni corrisposte nel 2008 anche in relazione a contratti stipulati in precedenza. In caso di mancato riconoscimento del premio, il contribuente può chiedere il beneficio in dichiarazione dei redditi.

ASSUNZIONE STRANIERO DI PRIMO INGRESSO IN ITALIA

L'INPS, con il messaggio 15/04/2008 n.8737, ha precisato che l'instaurazione del rapporto di lavoro con un cittadino straniero che è al primo ingresso in Italia, deve avvenire entro 6 mesi decorrenti dal rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione. Il messaggio dell'istituto previdenziale risponde ai numerosi quesiti inoltrati con i quali è stato chiesto se il rapporto di lavoro deve instaurarsi immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato oppure può avvenire anche in un secondo momento. L'INPS ritiene che nel silenzio della Legge, sia necessario far riferimento al periodo di validità che il T.U. sull'immigrazione prevede per il nulla osta al lavoro rilasciato dal SUI (Sportello Unico Immigrazione) pari a 6 mesi. Durante questo periodo il cittadino straniero deve ottenere il visto d'ingresso dalla rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese, fare regolare ingresso in Italia ed entro 8 giorni, presentarsi allo Sportello Unico per l'immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e ritirare il modulo per la richiesta del Permesso di soggiorno da inoltrare attraverso gli uffici postali. Una volta spedito questo modulo, con la ricevuta che l'ufficio postale avrà rilasciato sarà possibile instaurare il rapporto di lavoro.

STATUS DI DISOCCUPAZIONE

RIPRODUZIONE VIETATA



L'INPS, con il messaggio 16/04/2007 n. 8513, ha reso noto che lo "status di disoccupazione" di cui al DLgs 181/2000 non viene meno se l'interessato percepisce su base annua compensi non superiori a €8.000,00 quando alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; sono escluse le indennità ed i sussidi corrisposti dallo Stato e/o dal SSN e gli assegni periodici. Lo stesso istituto previdenziale precisa inoltre che dal combinato disposto delle norme contenute nel DLgs 181/2000 e nel DPR 917/86 lo status di disoccupato sussiste anche quando il lavoratore percepisce compensi non superiori a €7.500,00 se tale reddito è derivante da una o più pensioni (il limite reddituale sale a €7.750,00 per i soggetti di età non inferiore a 75 anni) o se percepisce indennità e sussidi corrisposti dallo Stato e/o dal SSN oltre che gli assegni periodici per un importo non superiore a €4.800,00.

LEGGE 626/'94 IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Dal 01 Gennaio 2007 con la Legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) e successiva Legge 3 AGOSTO 2007, n. 123, il legislatore, stante la grave situazione infortunistica in Italia, ha ritenuto opportuno, fra l'altro, quintuplicare gli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro. Le sanzioni, a seconda dei casi più o meno gravi, previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza, oscillano da un minimo di €250.000 ad un massimo di €1.500.000. Oltre al grave inasprimento delle sanzioni, il legislatore ha incrementato a 300 unità i nuovi Ispettori del lavoro necessari per contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro ed il lavoro "sommerso". Ciò premesso, invitiamo tutte Le Aziende clienti dello Studio a effettuare con il proprio responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro ad effettuare una verifica del proprio stato sulla situazione degli adempimenti obbligatori previsti. Lo Studio Negri ed Associati sta predisponendo con alcuni professionisti e collaboratori esterni una apposita convenzione di cui Vi comunicheremo il contenuto a breve.

SCADENZE MAGGIO/GIUGNO 2008

Venerdì 16 Maggio	<p>IVA - DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di aprile.</p> <p>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</p> <ul style="list-style-type: none">• Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta;• Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p> <p>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto;• prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o da attività commerciali non abituali, nei confronti di condomini (codici tributo 1019 o 1020). <p>INPS DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni</p>
--------------------------	---

RIPRODUZIONE VIETATA



	<p>maturate nel periodo di paga di aprile.</p> <p>INPS GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>INPS CONTRIBUTI IVS Versamento della prima rata fissa per il 2008 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.</p>
Martedì 20 Maggio	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.</p> <p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile.</p>
Venerdì 30 Maggio	<p>IRAP OPZIONE PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE Presentazione in via telematica, da parte di imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, della comunicazione per l'esercizio dell'opzione, con effetto per il 2008, per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali ex art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97.</p>
Martedì 3 Giugno	<p>MOD. 770/2008 SEMPLIFICATO Invio telematico, diretto o tramite intermediario abilitato, del mod. 770/2008 SEMPLIFICATO.</p> <p>MOD. 730/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consegna al CAF/professionista abilitato, da parte del dipendente/pensionato/collaboratore, della dichiarazione mod. 730 e del mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8‰ e del 5‰, con rilascio dell'apposita ricevuta mod. 730-2; • Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore di copia della dichiarazione mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta direttamente l'assistenza fiscale. <p>INPS DIPENDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di aprile; • Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di aprile. <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
Lunedì 16 Giugno	<p>MOD. 730/2008 Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore di copia della dichiarazione mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 da parte del CAF/professionista abilitato che presta l'assistenza fiscale.</p> <p>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.</p> <p>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di maggio.</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p> <p>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio

RIPRODUZIONE VIETATA



approvato prima della data di stipula del contratto:
• prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o da attività commerciali non abituali, nei confronti di condomini (codici tributo 1019 o 1020).

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.

RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI D'IMPRESA

Versamento della terza rata (25% dell'importo dovuto), senza interessi, dell'imposta sostitutiva pari al 19% della rivalutazione, effettuata nel bilancio chiuso al 31.12.2005, delle aree fabbricabili d'impresa iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2004, ex Legge n. 266/2005 (codice tributo 1812).

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

AFFRANCAMENTO SALDO ATTIVO RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Versamento della terza rata (45% dell'importo dovuto), senza interessi, dell'imposta sostitutiva pari al 7% del saldo attivo di rivalutazione, ex Legge n. 266/2005, da parte di coloro che, dopo aver rivalutato, hanno affrancato il saldo attivo di rivalutazione (codice tributo 1813).

MOD. UNICO 2008 PERSONE FISICHE

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- IRPEF (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2007);
- addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2007 e acconto 2008);
- saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
- imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC;
- imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007;
- contributi IVS (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- contributi alla Gestione separata INPS (saldo 2007 – primo acconto 2008).

MOD. UNICO 2008 SOCIETÀ DI PERSONE

Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC;
- imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007.

MOD. UNICO 2008 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:

- saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
- IRES (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);
- imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC;
- imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007.

STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO

Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2007 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

RIPRODUZIONE VIETATA



	<p>Versamento del diritto camerale annuale (codice tributo 3850). DIRITTO ANNUALE CCIAA N.B. Il diritto annuale di competenza della CCIAA di Monza e Brianza va versato utilizzando il codice tributo 3863. Pagamento dell'imposta dovuta per il 2008 (unica soluzione o acconto). ICI N.B. Per il versamento va utilizzato il nuovo bollettino di c/c/p che tiene conto della nuova detrazione "statale". Verosimilmente sarà aggiornato anche il mod. F24.</p>
Venerdì 20 Giugno	<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.</p>
Mercoledì 25 Giugno	<p>MOD. 730/2008 Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte del sostituto d'imposta, delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione; • Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF/professionista abilitato, delle dichiarazioni elaborate, compresi i mod. 730-1 per la destinazione dell'8‰ e del 5‰; • Comunicazione al sostituto d'imposta, da parte del CAF/professionista abilitato, del risultato finale della liquidazione mod. 730-4.</p>
Lunedì 30 Giugno	<p>INPS DIPENDENTI Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di maggio; • Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. 5‰ DELL'IRPEF ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI Invio, a mezzo raccomandata A/R, alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, da parte dei legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore l'autocertificazione. Per la predetta dichiarazione va utilizzato l'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2008 • Versamento in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2008, ex Legge n. 244/2007; • Redazione e asseverazione della perizia giurata di stima. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2005 Versamento della terza rata, con interessi del 3% annui, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2005, ex DL n. 203/2005 (codice tributo 8056 per i terreni e 8055 per le partecipazioni). Presentazione in Posta del mod. UNICO 2008 PF, relativo al 2007, da MOD. UNICO 2008 PERSONE FISICHE Presentazione in Posta del Mod. UNICO 2008 PF, relativo al 2007, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo. Va evidenziato che la dichiarazione in forma cartacea non può più essere presentata ad una banca.</p>

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA